

Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza (PEC)

Da: dgrups@postacert.sanita.it
Inviato: martedì 16 giugno 2015 09:56
A: milano.lodi@ipasvi.legalmail.it
Oggetto: notifica della decisione della commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie n.77 del 15.12.2104 relativa al ricorso proposto dal sig. giovanni antonio muttillo#161553362#
Allegati: Documento_Principale_0030650-16_06_2015-DGPROF-MDS-P.tif

Si trasmette come file allegato a questa e-mail il documento e gli eventuali allegati.

Registro: DGPROF

Numero di protocollo: 30650

Data protocollazione: 16/06/2015

Segnatura: 0030650-16/06/2015-DGPROF-MDS-P



Ministero della Salute

Direzione Generale delle professioni sanitarie e
delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
Uff.3 - Segreteria
Commissione Centrale Esercenti Professioni Sanitarie
cceps@postacert.sanita.it

DGPROF/3/I.2.c.c.6/2014/39

Ministero della Salute

DGPROF

0030650-P-16/06/2015

I.2.c.c.6/2014/39



161553362

Dott. Giovanni Antonio Mutillo
c/o avv. Umberto Fantigrossi
Pec: umberto.fantigrossi@milano.pecavvocati.it

Federazione Nazionale dei
Collegi IP.AS.VI.
Pec: federazione@ipasvi.legalmail.it

Collegio IP.AS.VI. di Milano
Pec: milano.lodi@ipasvi.legalmail.it

Procuratore della Repubblica
c/o Tribunale di Milano
e-mail: procura.milano@giustizia.it

Ministro della Salute
c/o Avvocatura Generale dello Stato
Pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it

OGGETTO: notifica della decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le Professioni Sanitarie n. 77 del 15.12.2014, relativa al ricorso proposto dal dott. **Giovanni Antonio Mutillo**.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 68 e 79 del Regolamento 5 aprile 1950, n. 221, per la esecuzione del D.L. 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini professionali e per la disciplina delle professioni sanitarie, si notifica la decisione n. 77 adottata dalla Commissione Centrale nella seduta del 15.12.2014, depositata presso questa Segreteria l' 8.6.2015.

Si avverte che, **entro sessanta giorni** dalla presente notifica, può essere proposto ricorso alla Corte Suprema di Cassazione ai sensi dell'art. 325, ultimo comma, del Codice di Procedura Civile. (sulla disapplicabilità del termine di 30 giorni previsto dall'art. 68, D.P.R. 221/1950, vedi sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 687-2813/1967, n. 6327/1981, n. 11127/1997).

Detto ricorso non ha effetto sospensivo.

La predetta decisione si trasmette unicamente per posta elettronica certificata (PEC) ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L.17 dicembre 2012, n. 221. Nel caso si proponga ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, il deposito della riproduzione stampata presso la competente cancelleria della decisione CCEPS e dell'istanza vistata dalla segreteria per la trasmissione del fascicolo di parte ex art.369 c.p.c. deve essere corredata della relativa ricevuta di avvenuta consegna PEC-CCEPS.

IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Maria Teresa Camera)



Cr/ Per eventuali informazioni: e- mail: cceps@sanita.it

Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie

Decisione n. 77 anno 2014

RICORSO n. 6.39/2014

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, composta dai Signori:

Dott. Giuseppe Celotto	Presidente
Dott. Vincenzo Canale	componente
Dott. Marcello Bozzi	componente
Dott. Andrea Della Ratta	componente
Dott. Massimo Bona	componente
Dott.ssa Cristina Tentori	componente

E' copia conforme all'originale
composta di n. Sei fasciate
Roma, li ~~1-2-2014~~ 2015



con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Maria Teresa Camera;

visti gli atti;

udito l'Avv. Fantigrossi per il ricorrente;

Dr.ssa Maria Teresa CAMERA
(Dirigente Amministrativo)

considerato che, ai sensi dell'art. 61 del DPR 5 aprile 1950, n. 221, le funzioni di presidente nella seduta odierna sono svolte dal dott. Giuseppe Celotto, in sostituzione del Presidente, cons. Gerardo Mastrandrea;

sentita la relazione del componente relatore dott. Vincenzo Canale;

ha pronunciato nell'adunanza del 15 dicembre 2014 la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto dal dott. Giovanni Antonio Mutillo, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Umberto Fantigrossi, in Milano, corso Italia 7, avverso la delibera della Federazione Nazionale Collegio IPASVI del 10 gennaio 2014, con la quale è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione per mesi uno.

Ritenuto

IN FATTO

In data 18.5.2012 si riuniva a Roma il Consiglio nazionale della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI, presieduta dalla dott.ssa Annalisa Silvestro, in qualità di presidente, cui partecipava anche il dott. Giovanni Antonio Mutillo in rappresentanza del Collegio interprovinciale



di Milano-Lodi-Monza e Brianza, di cui era presidente. Uno dei punti all'ordine del giorno era il seguente: "Documento del tavolo congiunto sui profili professionali delle professioni sanitarie: analisi del testo, dibattito sugli orientamenti in merito del Comitato centrale, definizioni conseguenti".

Nel corso della seduta, la presidente riferiva in merito alla bozza di documento relativo al Tavolo di lavoro congiunto sui profili professionali delle professioni sanitarie, inviato dal Ministero della Salute alla FNOMCeO e alla Federazione IPASVI con nota datata 12.4.2012. Detto documento era composto da: lettera di convocazione per il Tavolo congiunto sui profili professionali per il 26.4.2012; bozza di documento sulla evoluzione della professione infermieristica; documento sulle competenze tecnico trasversali; bozza di accordo Stato-Regioni; documento Infermiere area cure primarie, Infermiere area salute mentale e dipendenze, Infermiere area pediatrica, Infermiere area critica e emergenza, Infermiere area chirurgica.

La presidente rilevava che gli allegati al documento relativi alle specializzazioni infermieristiche, prima della trasmissione da parte del Ministero della Salute, non erano conosciuti dal Comitato centrale. Detta dichiarazione veniva contestata dal dott. Mutillo secondo il quale la presidente e i componenti il Comitato centrale erano a conoscenza di quanto si stava definendo nel Tavolo di lavoro congiunto sui profili professionali delle professioni sanitarie prima del ricevimento del documento citato da parte del Ministero della Salute. A dimostrazione di ciò il dott. Mutillo esibiva, chiedendo fosse allegata al verbale, copia di una e-mail che, a suo dire, in data 12.1.2012 la presidente aveva indirizzato ai componenti del Comitato centrale, avente per oggetto "bozza documento per incontro Ministro rapporto Regioni del 12/1". In tale e-mail venivano segnalati allegati che la presidente dichiarava di non conoscere in quanto sosteneva di aver acquisiti per la prima volta con la citata comunicazione del Ministero della Salute del 12.4.2012.

Al fine di accertare l'accaduto la presidente Silvestro effettuava dei controlli sull'account di posta elettronica "annalisa.silvestro@gmail.com" che risultava come mittente nella e-mail esibita dal dott. Mutillo: nella cartella "posta inviata" in data 12.1.2012 risultava trasmessa ai componenti il Comitato Centrale una sola e-mail avente per oggetto "Bozza documento per incontro Ministro rapporto Regioni del 12.1", ma avente soltanto due allegati: Evoluzione prof.ni sanitarie.doc; Prima bozza documento rapporto medico-infermiere.doc. La presidente chiedeva, quindi, agli altri componenti di verificare il proprio account di posta elettronica al fine di riscontrare lo stesso contenuto e relativi allegati nella e-mail da lei inviata in data 12.1.2012.

In data 20.6.2012 la presidente Silvestro inviava alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma un esposto avverso il dott. Mutillo al fine di denunciare l'utilizzo di una e-mail "artificiosamente contraffatta".

Con ordinanza dell'11 aprile 2014 il GIP presso il Tribunale di Roma archiviava l'esposto "per insussistenza della *notitia criminis*".

In data 27.7.2012 la presidente convocava ex art. 39 del DPR n. 221/1950 il dott. Mutillo il quale dichiarava che il documento gli era stato fornito, su esplicita richiesta, dal dott. Massai, a marzo o aprile e di non avere alcun elemento per dubitare della veridicità o meno della e-mail.

La Presidente, quindi, procedeva alla convocazione per il 28.9.2012 del citato dott. Massai il quale dichiarava di aver inviato al dott. Mutillo unicamente la e-mail come ricevuta dalla Presidente del Comitato Centrale dott.ssa Silvestro.

Con relazione datata 14.12.2012 la presidente riferiva al Comitato centrale circa la condotta posta in essere dal dott. Mutillo in data 18.5.2012 (riunione del Consiglio nazionale della Federazione nazionale dei Collegi IPASVI, Roma). Per la presidente la denunciata diffondeva mirava ad evidenziare la non veritiera dichiarazione da lei espressa nel relazionare al Consiglio nazionale e la condotta del dott. Mutillo che poteva essere suscettibile di assumere rilevanza ai sensi dell'art. 38 del DPR 221/1950 e gli artt. 42, 44 e 45 C.d. In particolare, la spiegazione fornita dal dott. Mutillo per il quale il documento gli sarebbe stato fornito dal dott. Massai risultava



smentita da quest'ultimo nell'audizione del 28.9.2012; pertanto il sanitario avrebbe violato anche il dovere di verità, lealtà e correttezza nell'esercizio professionale e nello svolgimento delle funzioni istituzionali che impone di accertare l'autenticità dei documenti acquisiti da terzi. Non avendo il Muttillo fornito alcuna evidenza di detta circostanza, non riteneva che a carico del dott. Massai sussistessero elementi rilevanti sotto il profilo disciplinare.

Nella seduta del 12.1.2013 il Comitato centrale deliberava di aprire un procedimento a carico del dott. Muttillo con l'addebito di aver presentato nel Consiglio nazionale del 18.5.2012 un documento attribuito alla Presidente Silvestro difforme da quello inviato da quest'ultima in data 12.1.2012; la denunciata difformità appariva rilevante in quanto mirata a evidenziare la non veritiera dichiarazione espressa dalla presidente Silvestro nel relazione al Consiglio nazionale; detta condotta, rilevante ai sensi dell'art. 38 del DPR 221/1950, appariva contraria agli artt. 42, 44, 45 del Codice deontologico.

In data 27.3.2013 i legali del dott. Muttillo trasmettevano al Comitato centrale la e-mail con gli allegati inviata dal dott. Massai in data 16.5.2012.

Nella seduta del Comitato centrale in veste disciplinare del 19.4.2013 veniva dato atto dell'assenza della presidente Silvestro, per ragioni di opportunità, risultando parte offesa nel procedimento penale, e la presidenza veniva assunta dal vice presidente, dott. Rocco.

Il legale dell'incolpato, apprezzata la decisione della presidente di astenersi, sosteneva che il suo assistito non avrebbe operato alcuna "alterazione" dei documenti, ma avrebbe trasmesso tali e quali gli allegati ricevuti dal dott. Massai. Escludeva, altresì che il dott. Muttillo avrebbe dovuto, prima di utilizzare i documenti ricevuti, verificare la loro autenticità in quanto non era nelle condizioni di poter svolgere detto controllo, non disponendo degli originali in quanto non risultava tra i destinatari della spedizione per posta elettronica degli stessi. Sosteneva, altresì, che l'incolpato non aveva utilizzato termini eccessivamente offensivi nella seduta del Consiglio nazionale del 18.5.2012 e che il confronto in tale sede era da considerare dialettica di pensiero e politica. Contestava, infine, la possibilità d'individuare la versione originale dei documenti trasmessi dalla presidente Silvestro ai componenti il Comitato centrale ed oggetto della seduta del 18.5.2012.

Al fine di acquisire ulteriori riscontri, il Comitato deliberava di rinviare ad altra udienza il procedimento disciplinare. Nella nuova seduta del 10.1.2014 la presidenza veniva assunta dal tesoriere dott. Vallicella, stante l'indisponibilità fisica del dott. Rocco.

In tale occasione il dott. Muttillo confermava che la documentazione agli atti era quella dallo stesso presentata nella seduta del Consiglio nazionale del 18.5.2012.

Il Comitato centrale rilevava che, contrariamente a quanto indicato dall'incolpato, allo stesso non veniva addebitato di aver alterato la e-mail, con allegati, datata 12.1.2012 attribuita alla presidente Silvestro, ma piuttosto di averla presentata al fine di dimostrare le non veritiere dichiarazioni rese dalla presidente al Consiglio nazionale senza averne prima verificata l'autenticità e paternità. Di conseguenza, il dott. Muttillo si era sottratto al dovere di lealtà e correttezza nell'esercizio professionale e non aveva accertato l'autenticità dei documenti, acquisiti da terzi, prima della loro produzione e utilizzazione in qualsiasi forma, soprattutto quando potevano mettere in discussione la correttezza dell'operato degli organi della categoria, coinvolgendo direttamente la dignità dei rappresentanti istituzionali e conseguentemente il prestigio della professione.

Pertanto, il collegio di disciplina riconosceva la responsabilità dell'incolpato per aver presentato, nella seduta del Consiglio nazionale del 18.5.2012, una documentazione indebitamente attribuita alla presidente, con la finalità di dimostrare le non veritiere dichiarazioni della stessa rese nella medesima seduta senza averne prima verificata l'autenticità e paternità con ciò ponendo in essere una condotta in violazione dell'art. 38 del DPR 221/1950 nonché degli artt. 42, 44 e 45 C.d. e gli irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi uno.

Con il gravame in epigrafe, il ricorrente chiede di annullare il provvedimento impugnato e, in subordine, di ridurre la sanzione, per i seguenti motivi.



1) Violazione e falsa applicazione art. 64 DPR 221/1950 in relazione all'art. 51 c.p.c.: omessa astensione della Presidente per interesse personale e diretto nel procedimento – gravi ragioni di convenienza; grave inimicizia. Il dott. Muttillo evidenzia che la presidente ha deciso di astenersi dalle sedute del Comitato centrale solo a partire dal 19.4.2013 non prendendo parte alle ultime due sedute per mera opportunità in quanto aveva presentato un esposto alla Procura della Repubblica in data 20.6.2012, in relazione ai medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare, con l'accusa del reato di falsità in scrittura privata. Ciò posto, il ricorrente sostiene che ai sensi dell'art. 64 del DPR 221/1950 i componenti del Comitato centrale avrebbero dovuto astenersi essendoci un motivo di ricusazione che essi conoscevano anche se non proposto. Aggiunge altresì che la sovrapposizione e l'ambiguità di ruoli della presidente nella vicenda in esame farebbero dubitare della correttezza ed imparzialità del giudizio disciplinare, quindi, la presidente si sarebbe dovuto astenere dalle audizioni di Muttillo e di Massai e dalle sedute del Comitato Centrale sin dall'inizio per "grave inimicizia" o "grave ragione di convenienza". Secondo il ricorrente, quindi, ciò renderebbe viziati tutti gli atti del Comitato centrale e illegittimo il provvedimento adottato per mancanza del requisito d'imparzialità dell'organo giudicante ex art. 51 c.p.c..


2) Violazione e falsa applicazione art. 39 DPR 221/1950 e artt. 24 e 111 Cost.: mancata corrispondenza tra addebito e decisione; violazione dei diritti di difesa dell'inculpato. Il ricorrente sostiene che l'addebito principale era l'aver contraffatto il contenuto della e-mail del 12.1.2012 e solo in via ipotetica e residuale si è fatto cenno all'eventuale dovere deontologico cui egli sarebbe venuto meno. Di tale ulteriore addebito non v'è traccia nella delibera di apertura del procedimento, in cui si parla espressamente di alterazione della e-mail. Aggiunge che la stessa presidente, in data 20.6.2012, aveva presentato un esposto-querela a suo carico proprio per il reato di falso in scrittura privata con l'accusa di aver utilizzato una mail "artificiosamente contraffatta", pertanto vi sarebbe discrasia tra l'addebito disciplinare e la motivazione della decisione. La propria attività difensiva si è quindi incentrata sull'accusa di alterazione, salvo poi scoprire, leggendo il dispositivo della decisione, che non gli veniva addebitato ciò, ma di aver presentato la e-mail senza averne prima verificata l'autenticità e paternità. Secondo il sanitario risulterebbe, quindi, violato il principio di tutela del contraddittorio che esige che l'inculpato, attraverso la lettura di una chiara ed univoca contestazione, sia posto in grado di approntare la propria difesa in modo efficace. Il ricorrente eccepisce, inoltre, che in sede di decisione finale l'addebito è stata modificato passando da una condotta commissiva ad una omissiva e che l'accertamento dell'infondatezza dell'accusa di alterazione avrebbe dovuto condurre all'archiviazione del procedimento, non certo alla modifica dell'addebito disciplinare pur di arrivare a sanzionare comunque la sua condotta.

3) Violazione e falsa applicazione art. 39 DPR n. 221/1950 e artt. 24 e 111 Cost. sotto altro profilo: genericità della contestazione con riferimento alle norme asseritamente violate. Il ricorrente lamenta come non venga esplicitato in quale modo la sua condotta abbia potuto ledere la dignità dei colleghi, il prestigio della professione o assumere connotati di un comportamento sleale.

4) Insussistenza dell'addebito: mancata alterazione del messaggio e irrilevanza degli allegati rispetto alla questione dibattuta – libero esercizio di diritto di critica. Il ricorrente afferma che la vicenda si è svolta in un contesto di normale dialettica tra maggioranza e opposizione, con modalità di confronto accese ma mai offensive, il dibattito non avendo mai travalicato i limiti di un libero e leale confronto.

5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 47 DPR n. 221/1950 – mancata motivazione circa l'entità della sanzione disciplinare. Il ricorrente sostiene che nella decisione in esame la scelta della sanzione e la sua quantificazione è priva dell'enunciazione dei motivi che l'hanno sorretta, rendendo nulla la decisione.

6) Violazione e falsa applicazione art. 47 DPR 221/1950 sotto altro profilo: difetto di motivazione circa un punto rilevante e contraddittorietà della motivazione. In merito alla mancata verifica della veridicità e paternità della e-mail, il sanitario ritiene che l'organo giudicante



avrebbe considerato una circostanza di fatto dirimente, ovvero quella secondo cui non era tra i destinatari della e-mail del 12.1.2012, mentre lo era il dott. Massai e pertanto nessuno addebito colposo potrebbe essere mosso nei suoi confronti in quanto non in grado di effettuare un controllo di paternità.

7) Violazione e falsa applicazione art. 47 DPR 221/1950: mancata sottoscrizione della decisione da parte di tutti i membri del Comitato. Sottolinea che dalla decisione non si potrebbe ricavare alcun elemento utile a documentare in modo certo e incontestabile la presenza di tutti i componenti il Comitato posto che il documento non è firmato.

8) Violazione del principio di immodificabilità della composizione del collegio giudicante. Tale vizio si è prodotto, oltre che nel passaggio dalla fase istruttoria a quella decisoria, anche nella stessa fase decisoria, articolata in due successive sedute, in cui la presidenza è stata assunta da due soggetti diversi (la prima dal vicepresidente e la seconda dal tesoriere).

Considerato

IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso il dott. Muttillo deduce violazione e falsa applicazione delle norme concernenti l'obbligo di astensione dei componenti del Collegio giudicante (nella fattispecie del presidente) in presenza di interesse personale e diretto nel procedimento, oppure gravi ragioni di convenienza o grave inimicizia.

Il motivo è fondato.

Questa Commissione ha più volte affermato il principio che l'audizione del sanitario, anche se preliminare, costituisce una garanzia essenziale a tutela del diritto di difesa, intesa a consentire al sanitario di svolgere già in quella fase la propria difesa, talché l'organo di disciplina possa compiutamente valutare tutte le circostanze del caso, ai fini della necessaria correlazione tra i fatti e gli addebiti da contestare. E ciò anche ove il presidente della commissione, pur se obbligato ad astenersi dal giudizio per avere nella vicenda un interesse personale diretto e specifico, con i caratteri della attualità, concretezza ed esteriorità, abbia partecipato alle riunioni del Consiglio precedenti l'udienza disciplinare vera e propria (CCEPS n. 107 del 14 dicembre 2009).

In via subordinata, si esaminano gli ulteriori motivi di ricorso.

Con il secondo e terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 39 DPR n. 221/1950 e genericità delle contestazioni.

I motivi sono infondati.

Nel provvedimento disciplinare sono state chiaramente esplicitate le ragioni sottese all'adozione della sanzione e consistenti nell'essere venuto meno agli obblighi di lealtà nei confronti dei colleghi, avendo ingenerato il dubbio che la Presidente non avesse agito correttamente asserendo cosa diversa da quello che a lui risultava.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce insussistenza dell'addebito e infondatezza degli addebiti in relazione al libero esercizio di diritto di critica.

Il motivo è parzialmente fondato.

Dai documenti depositati risulta che la presentazione della mail ha comunque creato una certa turbativa, se non altro perché la Presidente ha dovuto effettuare degli approfondimenti a sostegno della sua buona fede nelle dichiarazioni contestate dal ricorrente. Ciò quindi ha comportato che la questione è andata ben oltre un sereno confronto, pur non concretizzandosi in un'azione gravemente lesiva della reputazione della Presidente.

Di tale circostanza si ritiene di dover tenere conto ai fini di una riduzione della sanzione. Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo il quale la sanzione irrogata, pur se legittima nei suoi presupposti essenziali, sia da ritenere eccessiva in relazione alla circostanza addebitata, laddove questa non integri una mancanza attinente all'esercizio dell'attività



professionale quanto piuttosto un comportamento non esemplare nei rapporti che il professionista deve tenere nei confronti dell'Ordine di appartenenza (CCEPS n. 50 del 6 aprile 2009).

Con il quinto motivo di ricorso viene dedotta mancata motivazione circa l'entità della sanzione.

Il motivo è fondato, in quanto dalle ragioni esposte nel procedimento disciplinare si evidenzia chiaramente la tipologia di addebiti, ma non la loro gravità, tant'è che questa Commissione, ritenendo eccessivamente gravosa la sanzione irrogata, ne dispone la riduzione.

Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce difetto di motivazione circa un punto rilevante e contraddittorietà della motivazione. Il motivo è irrilevante, atteso che la sanzione è stata irrogata per il comportamento non leale tenuto dal ricorrente.

Con il settimo motivo deduce la mancata sottoscrizione della decisione da parte di tutti membri del Comitato.

Il motivo è infondato.

Premesso che il provvedimento risulta sottoscritto dalla presidente e dal segretario, questa Commissione Centrale si è più volte espressa nel senso che la decisione della commissione disciplinare non è viziata quando risulti sottoscritta dal presidente e dal segretario della stessa. L'obbligo di sottoscrizione di tutti i componenti dell'organo di disciplina che abbiano partecipato alla decisione non è infatti previsto a pena di nullità. Come stabilito dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 16075/2002), l'originale del verbale che non sia sottoscritto da tutti i partecipanti alla decisione conserva la sua validità, purché la composizione dell'organo di disciplina sia documentata in modo certo e incontestabile.

Con il settimo motivo il ricorrente deduce violazione del principio di immutabilità della composizione del collegio giudicante.

Il motivo è infondato.

La Suprema Corte di Cassazione, III sez. civ., con sentenza 14 aprile 2005, n. 7765, si è espressa nel senso che i collegi e i consigli centrali degli Ordini professionali in generale, sono organi collegiali a composizione variabile e non collegi perfetti; ne consegue che è irrilevante che il relatore di un procedimento disciplinare presente nella seduta conclusiva del procedimento sia rimasto assente nella precedente seduta istruttoria.

P. Q. M.

LA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE


accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato

Roma li 15 dicembre 2014

IL RELATORE




IL PRESIDENTE



Depositata in Segreteria il

8.5.15. 2015

IL SEGRETARIO



IL SEGRETARIO

